

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

PARTE PRIMA L'ASSOCIAZIONE

Il Regolamento interno ha lo scopo di rendere operative le finalità dell'Associazione "Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione" (SIPRe) (art. 2 dello Statuto) ossia:

- A. contribuire alla conoscenza dell'essere umano attraverso lo studio, la formazione, la ricerca e il confronto, interno ed esterno ad essa, secondo l'orientamento di Psicoanalisi della Relazione;
- B. garantire e tutelare la qualità professionale dei soci;
- C. favorire e sostenere i soci che, singolarmente o in gruppo, promuovano l'applicazione del modello SIPRe in ogni ambito operativo.

Art. 1 – Soci

L'Associazione è costituita da soci Fondatori, soci Effettivi e soci Onorari.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri rispetto all'associazione, fatto salvo l'esonero per i Soci Onorari del pagamento della quota di associatura e della quota annuale.

Tutti i soci, in particolare, hanno diritto di eleggere e di essere eletti nelle cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento.

I soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione nel 1985.

I soci Effettivi sono coloro che hanno acquisito ed acquisiranno la qualifica di socio successivamente alla costituzione dell'Associazione.

I soci Onorari sono coloro che vengono nominati tali secondo quanto prevede l'art. 3 del presente Regolamento.

I soci Fondatori, Effettivi e Onorari afferiscono, ai fini elettivi e della partecipazione alla vita associativa, a un solo Centro a loro scelta.

Art. 2 – Mandato deontologico

Ogni Socio si impegna a operare nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nell'osservanza delle norme deontologiche dei propri Albi professionali.

In particolare ogni Socio deve:

- a) astenersi da ogni procedimento che leda la dignità della persona;
- b) astenersi da attività incompatibili o lesive degli scopi dell'Associazione;

- c) custodire rigorosamente il segreto professionale (con particolare attenzione alla presentazione pubblica dei casi).
- d) astenersi da attività o comportamenti che siano lesivi della persona o dell'attività professionale dei colleghi.

Art. 2.1. Indicazioni e criteri relativi agli incarichi e alle incompatibilità

Gli organismi ed i soci deputati ad attribuire incarichi o a votare delegati o referenti s'impegnano a farlo tenendo presente i seguenti criteri:

- A. **Diffusione:** si ritiene opportuno che gli incarichi interni alla SIPRe siano attribuiti al maggior numero di persone possibile al fine di facilitare la massima distribuzione del peso operativo e la massima partecipazione alla vita associativa.
- B. **Competenza:** si ritiene opportuno che gli incarichi siano attribuiti tenendo conto della massima competenza personale ovvero delle conoscenze, esperienze ed interesse che il singolo socio possa mettere in campo rispetto a quella specifica posizione funzionale.
- C. **Incompatibilità:** Gli organismi deputati e i soci si impegnano a non effettuare nomine o elezioni che mettano il socio in situazione di incompatibilità. In particolare ogni socio non può ricoprire più di due incarichi fra i seguenti: Consiglio Direttivo, Consiglio di sede d'Istituto, Consiglio di Centro, Direttore "Ricerca psicoanalitica", Responsabile Centro Clinico, Presidente SIPReNomeCittàLab, Presidente Consiglio dei Docenti e Presidente Commissione Scientifica. Inoltre, è opportuno ricoprire complessivamente non più di quattro cariche di ogni genere.
- D. **Salvaguardia situazioni in essere:** ogni decisione che venga assunta con i nuovi criteri vale a decorrere dalla sua approvazione in assemblea e non pone obblighi per gli incarichi in essere alla stessa data.
- E. **Inopportunità:** si caldeggia comunque chi si trovasse in situazioni che la nuova normativa ritiene incompatibili a valutare con attenzione la sua posizione e a individuare possibili soluzioni.

Art. 3 – Decadenza della qualifica di Socio

Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente al voto dell'Assemblea la perdita della qualifica di socio di coloro che eventualmente, secondo l'articolo 7 dello Statuto, si trovassero nelle seguenti condizioni:

- a) aver ricevuto dal Presidente la comunicazione di una delibera di espulsione dall'Associazione da parte della Commissione d'inchiesta deontologica a seguito di provvedimento disciplinare come regolato dall'articolo 11;
- b) assenza dalle Assemblee nazionali o di Centro, dalle riunioni tra soci e dalle diverse attività volte al raggiungimento delle finalità sociali, per un periodo consecutivo di due anni, senza giustificati motivi;
- c) non aver pagato una quota associativa annua entro l'anno successivo alla scadenza dell'esigibilità della stessa.

La perdita della qualifica di Socio è decisa dall'Assemblea con delibera motivata a maggioranza dei due terzi dei presenti. La decadenza è effettiva a partire dall'inizio dell'anno sociale in cui si svolge l'Assemblea.

È possibile rinunciare alla qualifica di socio anche volontariamente inviando una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In questo caso le dimissioni dalla compagine sociale hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Sia nel caso di dimissioni volontarie che di delibera dell'Assemblea il Socio e i suoi eredi, al momento della cessazione del rapporto associativo, non hanno diritto ad alcun rimborso e decade per loro ogni diritto dipendente dall'essere stato Socio.

Art. 4 – Le quote associative e le quote annuali

I Soci fondatori ed effettivi sono tenuti al versamento di una quota all'atto dell'associatura e di una quota associativa annuale, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Requisiti e procedure per Associarsi

Art. 5.1 - Nomina a Socio Effettivo

a. Per chi ha effettuato la formazione in psicoterapia in una sede dell'Istituto SIPRe

Il richiedente deve indirizzare al Presidente (che inoltrerà al Consiglio Direttivo) e per conoscenza al Direttore del Centro che elegge come suo centro di afferenza una domanda nella quale, oltre alle proprie generalità, dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- 1) conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento della SIPRe;
- 2) essere iscritto all'elenco degli psicoterapeuti (indicare presso quale Ordine degli Psicologi e/o dei Medici e a partire da quale data);
- 3) di aver effettuato e concluso positivamente il proprio training psicoanalitico presso una sede dell'Istituto SIPRe (indicare quale);

Allega inoltre il proprio curriculum formativo-professionale aggiornato.

Il Consiglio di Centro al quale intende afferire il richiedente, verificata la documentazione, esprime una valutazione sull'accoglimento o meno della domanda di Associatura e la trasmette al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la documentazione e considerata la valutazione del Centro, delibera sul riconoscimento della qualifica di Socio e ne comunica l'esito al richiedente e al Consiglio di Centro di afferenza. Il Consiglio Direttivo inoltre comunica al nuovo Socio gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'Associatura, consistenti nel versamento della quota di associazione e della quota associativa annuale. Una volta effettuato il bonifico di pagamento il nuovo Socio ne invia copia al Direttore di Centro e al Presidente che aggiornerà il Registro dei Soci aggiungendo il nominativo del nuovo Socio.

b. Per chi non ha effettuato la formazione in psicoterapia in una sede dell'Istituto SIPRe

Il richiedente deve indirizzare al Presidente (che inoltrerà al Consiglio Direttivo) e per conoscenza al Direttore del Centro che elegge come suo centro di afferenza una domanda nella quale, oltre alle proprie generalità, dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- 1) conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento della SIPRe;
- 2) essere iscritto all'elenco degli psicoterapeuti (indicare presso quale Ordine degli Psicologi e/o dei Medici e a partire da quale data);

Allega inoltre:

- il proprio curriculum formativo-professionale aggiornato;
- due lettere di presentazione di Soci effettivi o onorari;
- la documentazione in originale dei titoli dichiarati.

Il Consiglio di Centro al quale intende afferire il richiedente, verificata la documentazione, esprime una valutazione sull'accoglimento o meno della domanda di Associatura e la trasmette al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la documentazione e considerata la valutazione del Centro, può, con provvedimento motivato:

- respingere insindacabilmente la richiesta. Il richiedente non potrà presentare nuova domanda prima di due anni;

- accogliere la richiesta prevedendo un periodo di almeno due anni, nei quali il richiedente è tenuto a svolgere il percorso che gli verrà indicato e che sarà finalizzato alla conoscenza dell'associazione, sia a livello centrale sia locale, e dei modelli teorico-clinici in essa presenti.

Nel secondo caso:

- il candidato è tenuto ad aggregarsi al centro di afferenza per il periodo previsto versando la relativa quota;
- al termine del percorso indicato, il candidato invierà, se conferma l'intenzione di associarsi, una seconda domanda al Presidente e al Consiglio di Centro. Il Consiglio di Centro esprimerà un parere al CD che tenga in considerazione l'effettuazione o meno del percorso indicato. Il CD si esprimerà in merito deliberando l'Associatura, o prevedendo ulteriori percorsi integrativi, o respingendo insindacabilmente la domanda. Il richiedente, in quest'ultimo caso, non potrà presentare nuova domanda prima di due anni. Qualora il Consiglio Direttivo deliberi il riconoscimento della qualifica di Socio lo comunica al richiedente e al Consiglio di Centro di afferenza. Il Consiglio Direttivo inoltre comunica al nuovo Socio gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'Associatura, consistenti nel versamento della quota di associazione e della quota associativa annuale. Una volta effettuato il bonifico di pagamento il nuovo socio ne invia copia al Direttore di Centro e al Presidente che aggiornerà il Registro dei Soci aggiungendo il nominativo del nuovo Socio.

Art. 5.1.1

Coloro che si associano a SIPRe e/o che non hanno ancora raggiunto le qualifiche richieste da IFPS sono definiti "candidati", i soci che le hanno raggiunte sono definiti "ordinari". In ogni caso, salvaguardando le situazioni in essere, non è possibile richiedere il passaggio alla qualifica di socio ordinario prima di 3 anni dall'associatura.

Relativamente ai criteri IFPS, si ritengono valide le richieste di passaggio a socio ordinario che contengono la certificazione o l'autocertificazione di:

- aver conseguito un diploma di specializzazione in psicoterapia a indirizzo psicoanalitico;
- aver effettuato almeno 300 sedute di analisi individuale;
- aver effettuato la supervisione di 600 sedute di trattamento individuale, per almeno 3 anni con almeno due differenti supervisori;
- aver condotto una psicoterapia con un paziente di almeno 200 sedute.

Art. 5.2 Nomina a Socio Onorario

Uno o più centri possono proporre al CD la nomina a socio onorario di una personalità della cultura e/o della professione.

Tale richiesta va giustificata con ampia relazione scritta da parte del Centro, unita al curriculum dell'interessato.

Il CD delibera in senso positivo o negativo motivando in entrambi i casi la decisione.

La nomina viene ratificata, previa verifica dell'accettazione da parte del candidato, alla prima assemblea utile.

I soci onorari non possono superare il 2% dei soci.

Art. 6 – Regolamento elettorale

Le elezioni per i rinnovi del Consiglio Direttivo (CD) e dei Consigli di Centro (CC) avvengono secondo le seguenti procedure.

Le operazioni elettorali sono gestite dall'organismo uscente per tutta la durata del periodo elettorale che decorre dal momento della convocazione dell'assemblea a ciò deputata fino alla nomina del nuovo organismo eletto ed alla verbalizzazione dell'assemblea. In particolare l'organismo uscente deve:

- stabilire la data, l'orario ed il luogo dell'elezione;
- curare la convocazione degli aventi titolo a partecipare all'elezione in modo che gli stessi abbiano certamente notizia della convocazione stessa;
- assicurare la logistica idonea sia per quanto riguarda i luoghi che i materiali utili allo scopo.

Art. 6.1

L'elezione del CD avviene c/o la sede legale dell'associazione o presso un'altra sede ritenuta idonea a facilitare la massima partecipazione dei soci.

Il Consiglio Direttivo uscente comunica ai soci la data e l'ora di convocazione dell'assemblea con il relativo ordine del giorno, inclusivo dell'elezione del nuovo CD, almeno un mese prima della data stessa e contestualmente invita a comunicare al CD stesso, entro 15 giorni prima della data prevista per l'elezione, i nominativi dei soci che, in forma singola o associata, vogliono candidarsi.

Entro 10 giorni prima della data prevista, il CD trasmetterà ai soci l'elenco dei candidati singoli o associati e, nel caso essi abbiano fatto pervenire un programma elettorale, trasmetterà il programma stesso.

Le operazioni elettorali si apriranno con la decisione, per votazione palese, del numero di componenti del nuovo organismo.

L'elezione del CD avviene invece per scrutinio segreto attraverso l'apposizione su apposita scheda dei nomi dei candidati. Ogni elettore potrà votare al massimo il numero di candidati indicati come componenti del CD.

Nei quindici giorni successivi all'elezione, il CD neoeletto dovrà definire e comunicare ufficialmente al CD uscente, che ne darà immediata comunicazione ai soci, le cariche interne.

In caso di controversie sulla procedura elettorale ogni socio potrà presentare istanza di revisione al CD uscente entro quindici giorni dall'elezione del nuovo CD. Il CD uscente nominerà una commissione costituita da soci fondatori, ad esclusione dei componenti il nuovo ed il vecchio CD, che avrà un mese di tempo per deliberare in maniera insindacabile.

Art. 6.2

L'elezione del CC avviene, di regola, presso la sede del Centro.

Il Consiglio di Centro uscente comunica ai soci la data e l'ora di convocazione dell'assemblea con il relativo ordine del giorno inclusivo dell'elezione del nuovo CC almeno un mese prima della data stessa e contestualmente invita a comunicare al CC stesso entro 15 giorni prima della data prevista i nominativi dei soci che, in forma singola o associata, vogliono candidarsi.

Entro 10 giorni prima della data prevista, il CC trasmetterà ai soci l'elenco dei candidati singoli o associati e, nel caso essi abbiano fatto pervenire un programma elettorale, trasmetterà il programma stesso.

Le operazioni elettorali si apriranno con la decisione, per votazione palese, del numero di componenti del nuovo organismo.

L'elezione del CC avviene invece per scrutinio segreto attraverso l'apposizione su apposita scheda dei nomi dei candidati. Ogni elettore potrà votare al massimo il numero di candidati indicati come componenti del CC.

In caso di controversie ogni socio afferente a quel centro può presentare istanza di revisione al CD entro una settimana dall'elezione. Il CD decide insindacabilmente in merito.

Art. 6.3

L'organismo uscente, CD o CC, dovrà garantire la massima collaborazione ai nuovi eletti nella fase di passaggio di consegne.

Qualora non vi fosse un numero sufficiente di candidature alla scadenza indicata il CC o il CD, nelle situazioni di reciproca pertinenza, sospendono le procedure elettorali dandone comunicazione ai

soci, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e convocano un ulteriore appuntamento elettorale non oltre tre mesi dopo quello annullato.

Art. 7 – Requisiti e procedure per le Qualifiche interne

I criteri per il riconoscimento delle qualifiche interne vengono stabiliti dal Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

L'applicazione e il rispetto delle procedure sono demandati ai Centri Psicoanalisi della Relazione.

Art. 7.1 - Qualifica di Psicoanalista Supervisore

La qualifica di Psicoanalista Supervisore può essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Centro di afferenza per quei Soci che:

- a) siano soci Ordinari SIPRe da almeno 6 anni;
- b) presentino, a una preposta Commissione di Supervisoristi istituita dal Consiglio di Centro, due relazioni esaustive su altrettanti interventi psicoterapeutici portati a termine, conclusi da non più di un anno;
- c) documentino la partecipazione ad attività formative di aggiornamento (sia interne all'Associazione sia esterne, ad es. seminari, convegni, gruppi di studio, supervisioni individuali e/o di gruppo);
- d) possano documentare studi e/o ricerche su temi teorico-clinici relativi all'ambito di specializzazione;
- e) partecipino per almeno due anni alle riunioni di formazione per analisti Supervisoristi organizzate da un centro SIPRe.

La qualifica di Analista Supervisore è a tempo indeterminato, ma è subordinata a una sua attiva e documentata partecipazione alle riunioni di intervizione tra Supervisoristi e alle attività scientifiche della SIPRe, pena decadenza dalla qualifica stessa.

Art. 7.2 - Qualifica di specializzazione ulteriore

E' possibile richiedere la qualifica di *Specialista* e di *Supervisore* in ambiti specialistici (infanzia, adolescenza, coppia, famiglia, gruppo, ecc).

a - Specialista in un'area specifica di Psicoanalisi della Relazione

Il Consiglio Direttivo delibera la qualifica di Specialista in un'area clinica di specialità di Psicoanalisi della Relazione, sulla base del parere del Consiglio di Centro, per quei Soci che:

- 1) abbiano la titolarità di Soci Effettivi Ordinari;
- 2) abbiano conseguito una specializzazione frequentando un Master qualificante attivato dalla SIPRe o una formazione specialistica equivalente, o che abbiano maturato 5 anni di esperienza clinica documentabile nel campo specialistico.

b - Supervisore Specialista in un'area specifica di Psicoanalisi della Relazione

Il Consiglio Direttivo delibera la qualifica di Supervisore specialista in un'area clinica di specialità di Psicoanalisi della Relazione, sulla base del parere del Consiglio di Centro, per quei Soci che:

- 1) abbiano maturato cinque anni di iscrizione nell'elenco di Specialista in Psicoanalisi della Relazione del bambino, adolescente, coppia, gruppo, famiglia, ecc.;
- 2) presentino, a una preposta Commissione istituita dal Consiglio di Centro, due relazioni esaustive su altrettanti interventi psicoterapeutici specialistici portati a termine;
- 3) possano documentare studi e/o ricerche su temi teorico-clinici relativi all'ambito di specializzazione;

4) partecipino per almeno due anni alle riunioni di formazione e di intervisione di area organizzate dal Centro di appartenenza.

c - L'elenco degli Specialisti e dei Supervisor di area è tenuto dal CD.

PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione funziona a due livelli diversi: nazionale e locale.
In questa Parte seconda del Regolamento sono presentate le strutture nazionali dell'Associazione.
Nella Parte terza verranno presentate le strutture locali dell'Associazione e in particolare il Centro "Psicoanalisi della Relazione"

Gli organismi nazionali sono:

L'Assemblea Nazionale dei Soci (AN)
Il Consiglio Direttivo (CD)
Il Presidente
Il Vice-presidente
Il Tesoriere
Il Segretario

Art. 8 – L'Assemblea Nazionale dei Soci

E' composta dai Soci Fondatori, Effettivi e Onorari in regola con la quota associativa annuale e segue le regole indicate dallo Statuto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo delle delibere e delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea e l'organo di Ordinaria gestione societaria e amministrativa dell'Associazione.

Suo compito principale è garantire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati dal Regolamento e dallo Statuto, in collaborazione con i Direttori di Centro e i coordinatori degli organismi nazionali.

Oltre a quelle definite dalla legge e dallo Statuto, funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) Nominare la Commissione d'inchiesta deontologica.
- b) Nominare, su proposta del suo Coordinatore, il Consiglio dei Docenti della Scuola
- c) Nominare il Consiglio di Centro su indicazione dell'Assemblea di Centro.
- d) Nominare il Direttore della Rivista *Ricerca Psicoanalitica*.
- e) Nominare il Referente del sito dell'Associazione.
- f) Nominare il Direttore della sezione *Pubblicazioni e Video online* del sito internet dell'Associazione.
- g) Deliberare sulla fondazione di un nuovo Centro.
- h) Deliberare sulla fondazione di una nuova sede di Istituto.
- i) Rilasciare i diplomi di specialità su indicazione del Direttore di sede d'Istituto.

Art. 9.1 - Il Presidente

- 1) E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- 2) Rappresenta ufficialmente l'Associazione in qualità di Rappresentante legale.
- 3) Indica e presiede l'Assemblea nazionale dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.
- 4) Persegue assieme al Consiglio Direttivo le attività e lo sviluppo dell'Associazione.

Art. 9.2 - Il Vice-presidente

- 1) E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea Nazionale per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- 2) Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di delega specifica.

Art. 9.3 - Il Tesoriere

- 1) E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea Nazionale per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- 2) E' responsabile della gestione economico-fiscale dell'Associazione.
- 3) Presenta il bilancio consuntivo all'Assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno.
- 4) Presenta il bilancio preventivo all'Assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno.
- 5) Gestisce la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il commercialista ed eventuali impiegati.
- 6) Riferisce ogni tre mesi al Consiglio Direttivo sull'andamento economico-fiscale della contabilità.
- 7) Riscuote le quote sociali dell'Associazione.
- 8) Richiede entro il mese di giugno di ogni anno ai Direttori di sede d'Istituto e di Centro il bilancio preventivo per l'anno successivo.
- 9) Collabora strettamente con i Tesorieri di sede d'Istituto e di Centro per una gestione condivisa della contabilità dell'Associazione.

Art. 9.4 - Il Segretario

- 1) E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- 2) E' responsabile e aggiorna costantemente l'Archivio dell'Associazione sia per quanto riguarda gli eventi importanti della vita societaria che i dossier dei singoli Soci.
- 3) Cura e aggiorna l'Albo dei Soci e le loro qualifiche.
- 4) Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi registri.
- 5) Informa i Soci con regolarità dello stato dell'Associazione.

Art. 10 – La rivista *Ricerca Psicoanalitica*

La SIPRe è proprietaria del periodico quadrimestrale "Ricerca Psicoanalitica" a carattere scientifico-tecnico.

Obiettivo dell'editoriale è di perseguire una politica di ricerca in ambito epistemico, teorico, metodologico e clinico nella psicoanalisi.

Il Direttore della Rivista viene nominato dal Consiglio direttivo tra i Soci fondatori ed effettivi e dura in carica quattro anni.

Organi della Rivista sono il Direttore, la Redazione, i Referee, l'Editorial Board.

Art. 10.1 - Il Direttore

E' il responsabile ultimo delle scelte editoriali pur in stretto concerto con la Redazione.

Art. 10.2 - La Redazione

E' nominata dal Direttore su invito personale o su presentazione individuale.

Coadiuvava il Direttore nella discussione della scelta editoriale e nel proporre articoli e recensioni.

Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Direttore o di due terzi della medesima. I membri della Redazione possono essere delegati dal Direttore e/o dalla Redazione a gestire la realizzazione di un singolo numero.

Art. 10.3 - I referee

Sono i lettori degli articoli che il Direttore intende pubblicare. Loro compito è di esprimere il loro parere sulla attualità, interesse, congruenza con la politica editoriale. Il parere dei *referee* è consultivo e non vincolante.

Art. 10.4 - L'Editorial Board

Vengono invitati dal Direttore, sentito il parere della Redazione, a far parte del *Board* autori nazionali e internazionali (suscettibili di dare lustro alla Rivista) che intendano collaborare con articoli alla sua qualità. Il *Board* può essere modificato e continuamente aggiornato nella sua composizione.

Art. 11 – La sezione *Pubblicazioni e Video online*

Il sito internet della SIPRe contiene una sezione dedicata alla messa online di materiali scritti inediti o già pubblicati su Ricerca psicoanalitica e di materiali audiovisivi rilevanti dal punto di vista scientifico e formativo.

Obiettivo della sezione è di rendere facilmente fruibili a soci, specializzandi e pubblico esterno materiali scientifici e didattici coerenti con le finalità dell'Associazione previste dallo Statuto.

Il Direttore della sezione viene nominato dal Consiglio direttivo tra i Soci fondatori ed effettivi e dura in carica quattro anni.

La scelta dei materiali da pubblicare, l'organizzazione ed il funzionamento della sezione ed il suo aggiornamento sono affidati ad un comitato di redazione, di cui è responsabile il Direttore, che ne nomina i membri tra i Soci. La redazione potrà essere composta da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri, uno dei quali dovrà essere il referente del sito WEB o un suo delegato.

La redazione ha inoltre il compito di curare la pubblicazione nella sezione online del sito di contenuti presentati dai diversi canali multimediali della SIPRe che comprendono, oltre al sito WEB, i diversi social network e futuri sviluppi online gestiti dai vari Centri e sedi di Istituto della SIPRe.

Il Direttore può delegare a membri della redazione l'organizzazione e la gestione di specifici settori e pagine della sezione online. Qualora non ci fossero Soci disponibili a svolgere alcune funzioni il Direttore può delegarle a tecnici competenti.

La redazione avrà a disposizione una casella di posta elettronica, gestita dal Direttore o da suo delegato, a cui fare riferimento per ogni comunicazione o invio di proposte di pubblicazione.

Art. 12 – La Commissione d'inchiesta deontologica

Il Consiglio Direttivo può promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti di Soci o di Aggregati, dei quali si rilevino comportamenti incompatibili con gli orientamenti deontologici della SIPRe. Il procedimento consiste in:

- a) nomina da parte del Consiglio Direttivo di una Commissione d'inchiesta;
- b) la Commissione d'inchiesta potrà essere costituita da Soci Fondatori e da Soci Effettivi che abbiano la titolarità di soci da almeno 10 anni;

- c) accertamento da parte della Commissione degli elementi comportamentali contestati all'interessato e invito a questi di partecipare a uno o più incontri collegiali per una reciproca chiarificazione;
- d) relazione scritta della Commissione al Consiglio Direttivo circa la sussistenza dei fatti contestati;
- e) nel caso di una prevalenza di pareri concordanti nella Commissione sull'insussistenza di comportamenti incompatibili, il Consiglio Direttivo ne prende atto e la pratica viene archiviata;
- f) nel caso di prevalenza di pareri favorevoli circa la sussistenza dei fatti contestati, o anche di parità di pareri contrastanti, il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti possibilità:
 1. Archiviazione della pratica.
 2. Formalizzazione del proprio dissenso nei confronti dell'interessato.
 3. Espulsione dalla Sipre.

Di ogni deliberazione il Presidente dà comunicazione scritta all'interessato.

Art. 13 – La Scuola di Specializzazione in Psicoanalisi della Relazione

Le seguenti norme definiscono gli organi di gestione e il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di cui è gestore la Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione.

Sono organi della Scuola:

Il Gestore

Il Consiglio dei Docenti

Il Comitato scientifico

Il Direttore di sede d'Istituto

Il Consiglio di sede d'Istituto

Art. 13.1 - Il Gestore

La rappresentanza e la responsabilità legale della Scuola di Specialità è del Presidente della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione.

E' suo compito, su delibera del Consiglio Direttivo della SIPRe, nominare il Consiglio dei Docenti.

Art. 13.2 Il Consiglio dei Docenti

Il Consiglio dei Docenti è l'organo delegato a gestire la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Psicoanalisi della Relazione. Suoi compiti sono:

- garantire la qualità della formazione teorico-clinica in Psicoanalisi della Relazione, attraverso il confronto attivo tra le sedi d'Istituto;
- assolvere ai compiti definiti dal MIUR;
- nominare il Consiglio di sede d'Istituto, su proposta del direttore;
- nominare il Comitato Scientifico;
- nominare il direttore di sede di Istituto.

Il Coordinatore del Consiglio dei Docenti è il Presidente della SIPRe, quale gestore e rappresentante legale della Scuola di formazione o un suo delegato.

Il Consiglio dei Docenti dura in carica quattro anni, è composto da nove membri, incluso il Coordinatore. Cinque membri sono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio dei Docenti uscente, tra i soci effettivi o Onorari che:

- 1) prestano attività di docenza in una delle sedi della Scuola SIPRe;
- 2) abbiano esercitato l'attività psicoterapeutica/psicoanalitica da almeno 5 anni con autorizzazione ai sensi della legge 56/89;

- 3) abbiano ricevuto una formazione congrua con l'indirizzo di Psicoanalisi della Relazione;
- 4) siano Soci SIPRe da almeno cinque anni.

Gli altri 3 membri sono i Direttori di sede di Istituto. In caso di indisponibilità di uno dei direttori, il Consiglio di sede di Istituto nominerà un suo sostituto.

La Commissione viene convocata dal Coordinatore almeno due volte l'anno.

Art. 13.3 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio dei Docenti.

Suo compito è preparare ogni anno una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e una sul programma per l'anno successivo da trasmettere alla Commissione ministeriale del MIUR.

Il Comitato Scientifico è composto da tre esperti: uno, che sarà anche il Presidente del comitato stesso, deve essere "un docente universitario che non insegni nell'Istituto nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3" del Regolamento Ministeriale dell'11 dicembre 1998 n. 509; gli altri esperti sono due dei Direttori di sede di Istituto.

Art. 13.4 – Il Consiglio di sede d'Istituto

Il Consiglio di sede d'Istituto è l'organo rappresentativo ed esecutivo del *Consiglio dei Docenti della Scuola* e del Collegio dei docenti nella singola sede di Istituto.

E' composto da tre a cinque membri con funzioni di Direttore di sede d'Istituto, Vice Direttore, Segretario e Tesoriere. Il Direttore è nominato dal Consiglio dei Docenti; gli altri membri vengono proposti dal Direttore, sentiti i docenti, e approvati dal Consiglio dei Docenti.

Il Consiglio di sede d'Istituto dura in carica 5 anni.

Compito del Consiglio di sede d'Istituto è di garantire il buon funzionamento della Scuola sia per quanto riguarda la qualità della formazione teorico-clinica sia per quanto riguarda la gestione pratica, e su delega del Consiglio dei Docenti:

- 1) aggiorna gli insegnamenti da impartire nei Corsi, tenendo presente che non devono essere inferiori a quindici e devono fare riferimento alle aree disciplinari di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 11. 12. 1998, n. 509;
- 2) nomina i docenti dei corsi con l'approvazione del Consiglio dei Docenti, tenendo sempre conto delle disposizioni ministeriali;
- 3) determina la data d'inizio e la fine di ciascun corso;
- 4) stabilisce il calendario delle lezioni;
- 5) aggiorna il Libretto di formazione di cui all'articolo 10, comma 1 del succitato D.M.;
- 6) concorda e verifica il percorso formativo personale di ogni singolo allievo;
- 7) gestisce la graduatoria delle iscrizioni al primo corso e il colloquio per il passaggio dal primo agli anni successivi;
- 8) nomina la commissione d'esame e ne stabilisce le date;
- 9) approva le tesi concordate tra il docente e l'allievo;
- 10) nomina le commissioni (3 membri) per la discussione delle Tesi;
- 11) valuta le domande per l'abbreviazione di corso.

Art. 13.5 – Il Direttore di sede d'Istituto

Il Direttore di sede d'Istituto è nominato dal Consiglio dei Docenti tra quei Soci che:

- 1) abbiano esercitato l'attività psicoterapeutica da dieci anni con autorizzazione ai sensi della legge 56/89;
- 2) abbiano esperienza di insegnamento;
- 3) abbiano ricevuto una formazione congrua con l'indirizzo di Psicoanalisi della Relazione.

Art. 13.6 - Nomina dei docenti

Possono essere nominati docenti:

- ricercatori e docenti, di specifica qualificazione, che operano presso Università italiane e straniere;
- professionisti che abbiano svolto attività psicoterapeutica da almeno cinque anni (fa fede la data di iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti), che abbiano già una specifica e documentata esperienza di insegnamento nella relativa materia, o che abbiano dimostrato particolare competenza nella relativa materia anche attraverso documentazioni scientifiche.

Possono essere nominati "assistenti" alla docenza quei professionisti che:

- abbiano svolto attività psicoanalitica da almeno cinque anni (fa fede la data di iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti);
- abbiano dimostrato competenza e interesse alla didattica e alla ricerca anche attraverso documentazioni scientifiche.

Il Consiglio di sede di Istituto, in occasione dei colloqui di accesso alla scuola, è tenuto a informare l'allievo, qualora non abbia già iniziato un'analisi personale, dei nominativi degli analisti soci ordinari SIPRe che sono o potrebbero essere docenti nella Scuola.

Art. 13.7 - Analisi personale

Il Consiglio di sede d'Istituto approva la scelta dell'analista con cui l'allievo svolgerà l'analisi personale salvo situazioni particolari da concordare con il Direttore di sede d'Istituto.

L'analista scelto dovrà essere un socio ordinario SIPRe o, se esterno a SIPRe, dovrà possedere i criteri IFPS o IPA.

Art. 13.8 - La supervisione

Il Consiglio di sede d'Istituto consiglierà agli allievi di sottoporsi a supervisione individuale con un Supervisore SIPRe riconosciuto in base all'art. 7.1 o 7.2b del presente Regolamento.

Tale supervisione dovrà essere effettuata con un analista diverso da quello dell'analisi e iscritto all'albo degli analisti supervisor della SIPRe.

Potrà essere accettato come Supervisore anche un professionista non Socio della SIPRe, ma previa verifica dell'idoneità da parte del Consiglio di sede d'Istituto.

Sono ammessi come supervisor i supervisor delle Associazioni IPA e IFPS.

Art. 13.9 - Fondazione di nuovi Istituti o di nuove sedi dell'Istituto di Formazione

La fondazione di *nuove sedi della* "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione" o di nuovi Istituti di Formazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le condizioni per la costituzione di una sede della "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione" sono:

- a) parere favorevole del Consiglio dei Docenti;
- b) richiesta scritta al Consiglio Direttivo sottoscritta da cinque Soci che intendono assumersi la responsabilità dell'amministrazione e dell'organizzazione didattica della sede dell'Istituto;
- c) inesistenza in quella città di altre sedi dell'Istituto SIPRe;
- d) presentazione, con la richiesta, dei seguenti documenti:
 1. indirizzo della Sede;
 2. bilancio preventivo con garanzia di copertura economica di tutte le spese;

3. garanzia della disponibilità di docenti, analisti e supervisor necessari allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

Accertata la presenza dei requisiti il Consiglio dei Docenti nominerà un responsabile per istituire la pratica presso il Ministero dell'Università.

Art. 14 – La commissione scientifica

La Commissione scientifica è l'organo delegato a garantire la qualità delle iniziative scientifiche e culturali della SIPRe messe in atto a livello nazionale e locale.

È suo compito:

- nominare il responsabile dell'annuale Convegno interno della SIPRe;
- nominare i referenti nazionali presso (IFPS, OPIfer AGIPPsA, IACFP, ecc.)
- coadiuvare il lavoro di programmazione ed approvare l'attuazione delle iniziative culturali e formative (seminari, convegni, master, corsi, ecc.) organizzate dai deputati organismi di Centro.

Il Presidente della Commissione scientifica, nominato del Consiglio Direttivo, provvede alla nomina degli altri membri della commissione tra i soci che:

- abbiano effettuato un congruo numero di studi e/o ricerche pubblicate su temi scientifici e culturali relativi all'ambito della psicoanalisi della relazione;
- abbiano partecipato all'organizzazione di un congruo numero di attività scientifiche e formative già realizzate dalla SIPRe.

La Commissione Scientifica dura in carica tre anni ed è composta da almeno tre membri , tra cui il Direttore della Rivista, appartenenti a diverse aree di interesse scientifico.

Art. 15 – Referente del sito Web

L'Associazione ha un suo sito Web all'indirizzo: www.sipreonline.it

Obiettivo del Sito è di essere luogo di presentazione e di visibilità dell'Associazione.

Il Referente del Sito viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Fondatori e Effettivi e dura in carica quattro anni.

Suo compito è:

- 1) Garantire la qualità del Sito con tutte le iniziative necessarie allo scopo, compreso il suo periodico rifacimento.
- 2) Curarne l'aggiornamento costante in stretta collaborazione con i responsabili dell'Associazione.
- 3) Gestire le Newsletter ad esso associate in ordine agli interessi generali dell'Associazione.
- 4) Partecipare al Comitato di redazione della sezione *Pubblicazioni e Video online* o nominare un socio all'uopo delegato.
- 5) Curare gli aspetti di interconnessione con altri siti, interni o esterni all'Associazione.

Art. 16 – Il referente nazionale ECM

È il rappresentante ufficiale per il Ministero nelle pratiche di richiesta di accreditamento.

PARTE TERZA
L'ORGANIZZAZIONE LOCALE:
I CENTRI "PSICOANALISI DELLA RELAZIONE"

Art. 17 – Il Centro Psicoanalisi della Relazione

Il Centro "Psicoanalisi della Relazione" è il luogo delle possibili attuazioni di Psicoanalisi della Relazione sul territorio, secondo le condizioni e le norme del Regolamento.

Art. 17.1 - Costituzione

La fondazione di un Centro Psicoanalisi della Relazione è autorizzata dal Consiglio Direttivo alle seguenti condizioni:

- a) richiesta scritta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno tre Soci che intendono svolgere le attività societarie in una propria sede;
- b) inesistenza in quella Regione di altri Centri SIPRe;
- c) presentazione, con la richiesta, dei seguenti documenti:
 1. indicazione dei Soci che i partecipanti al costituendo Centro hanno provvisoriamente nominato come loro rappresentanti in qualità di Direttore e di Tesoriere, tenendo presente che le elezioni regolamentari potranno avere luogo solo a compimento delle procedure di costituzione del Centro;
 2. caratteristiche e indirizzo della Sede;
 3. bilancio preventivo provvisorio;
 4. garanzia di copertura economica per la costituzione e l'avvio del Centro. Eventuali contributi economici dal fondo nazionale in fase di costituzione del Centro sono disposti dal CD.

Art. 17.2 - Aggregato del Centro

I Centri possono accettare con il titolo di Aggregato professionisti, non soci SIPRe, che mostrino interesse alla partecipazione continuativa ad attività scientifiche del Centro e delle Aree del Centro. Il professionista interessato deve fare domanda scritta di aggregatura al Direttore di Centro e il Consiglio di Centro delibererà in merito al riconoscimento del titolo e ne comunicherà l'esito all'interessato. In caso di riconoscimento del titolo il Direttore di Centro comunica inoltre al professionista gli adempimenti necessari per il perfezionamento della sua posizione e comunica al Consiglio Direttivo l'avvenuto riconoscimento affinché aggiorni l'elenco nazionale degli Aggregati entro il 15 settembre di ogni anno.

Il titolo di Aggregato ha durata annuale, è tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta di una delle parti ed è operativo a partire dal versamento entro i termini previsti della quota di aggregatura.

Gli Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale di partecipazione, pari al 50% della quota associativa.

L'Aggregato del Centro non è un Socio e non ne possiede dunque le prerogative. All'interno delle Aree ha diritto di partecipare attivamente alle attività scientifiche e culturali, ma non di ricoprire ruoli di referenza. Lo status di Aggregato permette di accedere alle attività formative e scientifiche a condizioni agevolate proposte dal Consiglio di Centro e definite dal Consiglio Direttivo.

L'Aggregato del Centro ha diritto a ricevere gratuitamente la rivista "Ricerca Psicoanalitica".

Art. 17.3 – Organizzazione

Ogni Centro si dà un'organizzazione interna, una gestione e un programma scientifico-divulgativo autonomi, purché non contraddicano Statuto e Regolamento della Società.

Organi del Centro sono:

- 1) L'Assemblea di Centro
- 2) Il Consiglio di Centro
- 3) I Segretariati
- 4) Le Aree di Specializzazione
- 5) Il Centro Clinico
- 6) L'Associazione di promozione sociale

Art. 17.3.1 - L'Assemblea di Centro

E' composta dai Soci Fondatori, Effettivi ed Onorari appartenenti al Centro, in regola con la quota associativa annuale.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Centro, con almeno quindici giorni di preavviso, di norma presso la sede del Centro.

L'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti regolarmente iscritti.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Un Socio non può rappresentare per delega più di un Socio.

Sarà compito del segretario di Centro redigere il verbale dell'Assemblea e trasmetterne copia per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Può essere convocata dal Consiglio di Centro su richiesta dei due terzi dei Soci Fondatori ed effettivi.

Sono funzioni dell'Assemblea di Centro:

- a) eleggere il Consiglio di Centro, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.
- b) deliberare sulle linee guida del Centro con particolare riferimento al programma annuale.

Art. 17.3.2 - Il Consiglio di Centro

E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea di Centro tra i Soci Fondatori ed Effettivi: dura in carica tre anni e può essere rieletto due volte.

E' composto da tre a cinque membri tra cui un Direttore, un Tesoriere e un Segretario proposti dal Consiglio di Centro.

E' l'organo esecutivo delle delibere e delle indicazioni programmatiche del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea di Centro ed è l'organo di ordinaria gestione societaria e amministrativa del Centro.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Direttore e qualora due dei suoi membri ne richiedano la convocazione.

Delibera a maggioranza semplice.

Le sue funzioni sono:

- 1) Convocare l'Assemblea di Centro.
- 2) Garantire l'osservanza delle norme statutarie e del Regolamento, la conformità delle attività dei singoli Soci con le normative dell'Associazione.
- 3) Esprime una valutazione delle domande di Associatura e trasmetterla al Consiglio Direttivo.
- 4) Proporre al Consiglio Direttivo la richiesta di nomina a Socio Onorario.
- 5) Organizzare le riunioni di formazione per analisti, per analisti Supervisor e le riunioni di intervizione tra Supervisor.
- 6) Proporre al Consiglio Direttivo, per la ratifica, la nomina degli Specialisti in un'area specifica e dei Supervisor.

- 7) Nominare i Segretari delle attività di interesse comune del Centro: Segretario Scientifico, Segretario Sito Web, Segretario ECM.
- 8) Nominare i Referenti di Area per il coordinamento delle attività di area.
- 9) Proporre al Consiglio Direttivo, per la ratifica, la costituzione della locale Associazione di promozione sociale.
- 10) Nominare il Responsabile del Centro clinico.
- 11) Predisporre iniziative formative quali Master, seminari, convegni, rivolte sia ai soci che agli esterni, anche su proposta dei Responsabili delle Aree di Specializzazione.
- 12) Supportare e sostenere le iniziative conformi agli obiettivi statutari promosse dai Soci residenti in realtà geografiche diverse da quelle del Centro di appartenenza.

Il Consiglio di Centro articola le sue funzioni in considerazione delle sue caratteristiche specifiche, anche in accordo con il Consiglio di sede d'Istituto, ove esistente. A solo titolo esemplificativo esse sono le seguenti:

A. Il Direttore di Centro

- E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio di Centro.
- Promuove la vitalità del Centro sia sul versante formazione permanente dei Soci, sia su quello della presenza sul territorio dell'Associazione.
- Anima, coordina e sostiene le varie aree coniugandole con la qualità.
- Riunisce il Consiglio di Centro ogni qual volta è utile per avere il polso della situazione e verificarne il buon funzionamento.

B. Il Tesoriere

- E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio di Centro.
- E' responsabile della gestione economico-amministrativa e materiale del Centro all'interno del budget preventivo annuale.
- Prepara e presenta al Consiglio di Centro il bilancio consuntivo e il budget preventivo del Centro per le attività dell'anno successivo così che lo possa sottoporre, entro il mese di giugno, al Consiglio Direttivo della SIPRe per l'approvazione.
- Si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede chiedendo preventivamente l'approvazione del Consiglio di Centro e seguendone poi l'attuazione.
- Rappresenta il Centro nell'Assemblea di condominio e segue personalmente i rapporti con l'amministratore.
- Funziona da referente per l'affitto degli studi e dei locali.

C. Il Segretario

- E' nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio di Centro.
- Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Centro.
- Si fa carico di una presenza diretta o indiretta nel Centro che funzioni da riferimento.
- Cura la gestione di una biblioteca specializzata, a questo scopo si fa carico di proporre l'acquisto di nuovi libri e di come rendere fruibile la biblioteca stessa.
- Cura l'archivio del Centro quale parte integrante dell'archivio generale della SIPRe.

Si precisa che l'inserimento al punto 12) dell'articolo 16.3.2, delle funzioni relative ai c.d. 'Punti SIPRe', è seguita dalla modifica relativa all'articolazione delle funzioni del Centro, come riportata nel Verbale dell'Assemblea dei soci del 19-20 ottobre 2013.

Art. 18 – I segretari gestionali

I segretari gestionali hanno competenza locale e sono preposti ad ambiti gestionali specifici (Scientifico, Pubbliche Relazioni, Sito Web, ECM). Sono nominati dal Consiglio di Centro tra i Soci Fondatori e Effettivi.

I Segretari durano in carica tre anni.

I Segretari possono proporre al Consiglio di Centro, per la delibera, la nomina di due o più Soci, Fondatori o Effettivi, che formano una Commissione gestionale, che decadrà con il termine del mandato del Segretario.

Le commissioni, nella persona del Segretario, si occupano del proprio ambito operativo, restando in stretto contatto con il Consiglio di Centro.

a) Segretario Scientifico

- Coordina le attività di promozione e organizzazione della formazione permanente dei Soci, l'attività scientifica e divulgativa in accordo con il Consiglio di Centro.
- Promuove l'attività di ricerca all'interno del Centro.
- Informa e organizza le richieste ufficiali di intervento a Convegni, Congressi, ecc.

b) Segretario Pubbliche Relazioni

- Cura le attività di promozione dell'Associazione sul territorio e la sua immagine pubblica sulla base delle scelte di massima deliberate dal Consiglio di Centro.
- Informa i Soci sulle diverse iniziative e attività in cui è attivamente coinvolto il Centro.

c) Segretario locale del sito Web

Svolge le funzioni di referente locale per il sito web.

d) Segretario ECM

Il Segretario gestisce le procedure di accreditamento ECM delle iniziative del Centro, in concerto con i responsabili via via nominati per l'organizzazione degli eventi da accreditare e con il referente nazionale ECM, il quale solo mantiene il rapporto diretto con il Ministero.

e) Segretario per le attività sul territorio

Progetta e organizza iniziative utili a rendere presenti sul territorio la Psicoanalisi della Relazione. Lavora in stretto contatto con il Direttore di Centro e con il Segretario scientifico e pubbliche relazioni.

Art. 19 – Le Aree

Nell'ambito dei Centri SIPRe si possono costituire dei gruppi di lavoro di professionisti, denominati Aree, che curano gli ambiti specifici di Psicoanalisi della Relazione, promuovendone le attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

19.1 – Costituzione di un'Area

Per costituire un'Area è necessaria la presenza di almeno tre Soci che ne facciano espressa richiesta al Consiglio di Centro, presentando un progetto scientifico e organizzativo e proponendo contestualmente un Referente. In caso di parere positivo, il Consiglio di Centro delibera la costituzione dell'Area e nomina il Referente proposto che si interfacerà con il Consiglio di Centro e coordinerà il gruppo nella gestione organizzativa e scientifica dell'Area.

19.2 – Partecipanti alle attività dell'Area

Il Referente di Area deve essere un Socio di comprovata competenza specifica. I partecipanti possono essere Soci, aggregati ed esterni. La partecipazione all'Area da parte di professionisti esterni è limitata ad un solo anno sociale, dopodiché, se vi è l'intenzione di continuare, all'inizio del successivo anno verrà richiesto loro di assumere la posizione di Aggregato o di Socio secondo quanto indicato all'art 5.1, in quanto le attività delle Aree sono specifiche espressione del Centro e quindi di SIPRe stessa.

Il Referente di Area coordina le attività, tiene i contatti con il Centro e i Referenti delle altre Aree e fornisce annualmente al Consiglio di Centro, entro il 15 settembre, l'elenco aggiornato dei partecipanti all'Area stessa, siano essi Soci, Aggregati o esterni.

Gli afferenti alle varie Aree hanno facoltà, in accordo con il Consiglio di Centro, di aderire, in quanto Aree specialistiche di Centro, ad Associazioni nazionali e internazionali.

Il Referente di Area dura in carica tre anni, rinnovabili da parte del Consiglio di Centro.

19.3 – Autonomia Organizzativa delle Aree

Le Aree hanno facoltà di proporre eventi culturali e formativi diretti ai Soci, aggregati e agli esterni. La procedura per l'approvazione dell'evento prevede la presentazione del progetto al Consiglio di Centro che, espresso un parere di fattibilità, lo trasmette congiuntamente alla Commissione Scientifica e al Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dalla presentazione del progetto il Consiglio di Centro, il Consiglio Direttivo e la Commissione Scientifica esprimeranno il loro parere.

19.4 – Aree Presenti

Le Aree attualmente presenti nei Centri sono:

Bambino: è preposta all'applicazione della teoria e metodologia di Psicoanalisi della Relazione nell'intervento psicoanalitico col bambino.

Progetto Coppia: è preposta all'applicazione della teoria e metodologia di Psicoanalisi della Relazione nell'intervento psicoanalitico con la coppia.

Adolescenza: è preposta all'applicazione della teoria e metodologia di Psicoanalisi della Relazione nell'intervento psicoanalitico con l'adolescente.

Gruppo: è preposta all'applicazione della teoria e metodologia di Psicoanalisi della Relazione nell'intervento psicoanalitico col gruppo.

Famiglia: è preposta all'applicazione della teoria e metodologia di Psicoanalisi della Relazione nell'intervento psicoanalitico con la famiglia.

Art. 20 – Operatività

Il Centro può costituire un'associazione di promozione sociale e/o un Centro clinico, con l'autorizzazione del Consiglio di Centro, previa delibera del CD, con cui condivide criteri gestionali e scientifici.

Ogni Centro definirà la propria organizzazione attraverso un progetto ed una regolamentazione approvata dal CD.

Art. 20.1 – Centro Clinico

È l'operatività clinica del centro e delle aree.

È gestito da un responsabile nominato tra i soci effettivi dal Consiglio di Centro sentito il parere dei soci operanti nel centro clinico.

Il Responsabile può costituire un gruppo di soci che collabori alla gestione organizzativa e scientifica del Centro.

È cura degli afferenti al centro clinico redigere un regolamento interno, funzionale all'operatività, conforme alle norme stabilite a livello nazionale.

Art. 20.2 - L'Associazione di promozione sociale

La costituzione di un'associazione di promozione sociale all'interno di un Centro Psicoanalisi della Relazione è autorizzata dal Consiglio di Centro, che la sottopone per la delibera al Consiglio Direttivo, alle seguenti condizioni:

- a) richiesta scritta al Consiglio di Centro, sottoscritta da almeno tre Soci, con il programma delle attività che si intende porre in essere e delle risorse interne che si intende utilizzare;
- b) presentazione, con la richiesta, della bozza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, che devono essere conformi allo Statuto Sipre e alle norme previste dalla legge n.383/2000.

L'associazione prenderà il nome di "SIPReNome città Lab" in relazione al luogo di costituzione.

Art. 21 – Requisiti e procedure per l'acquisizione delle qualifiche interne

La qualifica di specialista può essere riconosciuta retroattivamente ai soci che abbiano già concluso un master di specializzazione SIPRe.

Ultime modifiche approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione "Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione" il 14 ottobre 2017.